

Questo secondo criterio, nei confronti del quale il Governo italiano ha sempre assunto una posizione apertamente critica, è stato sistematicamente contestato dinanzi alla Corte per il tramite dell'Ufficio del co-Agente ed i ripetuti appelli alla revisione della linea interpretativa hanno sortito l'effetto di ottenere un *revirement* giurisprudenziale da parte della Corte, che si è espressa con una "sentenza pilota" nel citata causa *Guiso Gallisay*. In sostanza, fino alla sentenza *Guiso Gallisay*, per la misura del risarcimento ed i criteri per calcolarlo, la Corte europea, richiamandosi ai precedenti *Papamichalopoulos ed altri c. Grecia*<sup>6</sup> nonché *Carbonara e Ventura c. Italia*<sup>7</sup>, aveva parlato di situazione particolarmente grave per il privato, colpito da uno spossessamento di fatto e senza alcuna possibilità di rimediarsi. La Corte tendeva, di conseguenza, a riconoscere al ricorrente il diritto a vedersi assegnata una somma a titolo di equa soddisfazione che, conformemente alle risultanze di una apposita perizia, rifletteva i valori sopra specificati alle lettere *a, b, c*: si trattava, dunque, di parametri particolarmente punitivi per lo Stato implicato nella procedura, nonché illogici, contraddittori ed iniqui.

Con il suddetto *revirement* del 21 ottobre 2008, la Corte europea si è sensibilmente avvicinata alla tesi del Governo italiano, uniformando i criteri di compensazione sui parametri utilizzati anche dal giudice nazionale nel sistema interno (cioè, valore del bene al momento della sentenza nazionale che dichiara l'occupazione acquisitiva, più rivalutazione ed interessi, oltre ad eventuali altri danni collaterali), sul presupposto che il principio di sussidiarietà non potrebbe altrimenti funzionare (l'effetto, sul piano pratico, appare di indubbia evidenza). Sta di fatto che, essendosi tale *revirement* sviluppato non grazie ad una decisione di *Grande Chambre* ma di una sezione semplice della Corte, la sentenza è stata impugnata dal ricorrente ed il Collegio dei cinque giudici della Corte ha altresì deciso di sottoporla al vaglio della *Grande Chambre*, dinanzi alla quale il caso è stato trattato all'udienza 17 giugno 2009<sup>8</sup>.

Va osservato, altresì, che le sentenze della Corte Costituzionale dell'ottobre 2007 e gli interventi normativi che ne sono seguiti (articolo 2, commi 89 e 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), nell'ottica di conformarsi alla giurisprudenza europea, non sono intervenuti su tutte le disposizioni che prevedono indennizzi ridotti ma solo sulla legge 8 agosto 1992, n. 359, sull'articolo 37 del decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, oltre che sulla legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ne consegue che restano formalmente in vigore tutte le altre disposizioni residuali, spesso di carattere straordinario, che ugualmente prevedono indennizzi inferiori al valore venale del bene espropriato (come le leggi n. 2892/1885, n. 372/85, n. 219/81, ecc.). Si tratta peraltro di disposizioni abrogate dal testo unico sulle espropriazioni e dunque in vigore solo in via transitoria per i casi non ancora definiti.

Va infine segnalata la pendenza di numerosi casi su cui la Corte non si è ancora pronunciata, concernenti i criteri risarcitori, previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 5-bis della legge n. 359 del 1992, per l'espropriazione di terreni non edificabili (ma con vocazione edilizia) od agricoli.

### 3.2. L'esorbitante durata processuale

Risultano pendenti alla data del 31 dicembre 2008 un migliaio di vecchi ricorsi, le cui doglianze riguardano essenzialmente l'insufficienza delle indennità liqui-

<sup>6</sup> Ricorso n. 14556/89 – *Papamichalopoulos ed altri c. Grecia*, sentenza del 31 ottobre 1995, serie A330-B.

<sup>7</sup> Ricorso n. 24638/94 – *Carbonara e Ventura c. Italia*, sentenza dell'11 dicembre 2003.

<sup>8</sup> Alla data di presentazione della presente Relazione non si conosce l'esito della decisione.

date dalle Corti d'appello nelle procedure ex legge 24 marzo 2001, n. 89 (cd. legge Pinto), prima che la Corte di Cassazione, con quattro sentenze rese a Sezioni unite e depositate il 26 gennaio 2004<sup>9</sup> statuisse che il giudice di merito non deve discostarsi (se non in una misura «ragionevole», espressione del margine di apprezzamento nazionale riconosciuto anche dalla Corte di Strasburgo) dai criteri di liquidazione dell'equo indennizzo utilizzati dalla Corte europea, alla quale spetta l'interpretazione autentica della Convenzione stessa.

Peraltro, a livello nazionale è stato spesso riconosciuto un risarcimento da danno morale inferiore a quello normalmente liquidato dalla Corte europea<sup>10</sup>.

Risultano, purtroppo, pendenti anche diverse centinaia di più recenti ricorsi, le cui doglianze concernono i ritardi nella corresponsione delle indennità liquidate dalle Corti di appello alle vittime di procedure giudiziarie eccessivamente lunghe (va segnalato in proposito che la Corte europea, nel corso dell'anno 2009, ha comunicato al Governo, in una sola giornata, ben 480 ricorsi seriali per questo tipo di violazione). Si tratta di pratiche in buona parte ascrivibili a ritardi in procedimenti amministrativi, per i quali il Ministero dell'economia e delle finanze, al quale è passata la competenza per i pagamenti, non ha finora fatto fronte.

La principale causa di tale disfunzione risiederebbe nella mancanza di risorse, sia finanziarie sia logistiche (fra l'altro, l'articolo 3, comma 7, della legge Pinto stabilisce proprio che *“l'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili”*, il che significa che lo Stato paga le somme a cui è stato condannato solo se ha disponibilità di fondi). Non è inutile rammentare che tale problematica comporta sia un aggravamento dell'esposizione dell'Italia a livello europeo sia rilevanti spese erariali, ulteriori rispetto a quelle, già notevoli, che il nostro Paese è costretto a sopportare per la liquidazione dei danni e delle spese processuali in sede di ricorso Pinto: il ritardo nella corresponsione delle indennità liquidate dalle corti d'appello comporta, infatti, il pagamento degli interessi e delle eventuali spese di esecuzione a livello nazionale, nonché un'equa soddisfazione e spese di giustizia a livello di Corte europea. A tal proposito deve segnalarsi il crescente ricorso a procedure esecutive, dirette spesso su fondi attribuiti a specifici settori di intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che hanno determinato anche gravi, ulteriori disfunzioni.

I *“gravissimi assurdi costi della legge Pinto”* sono stati puntualmente stigmatizzati in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, che ha evidenziato ancora una volta l'andamento esponenziale ed allarmante dell'incremento della spesa Pinto, relativa alle lungaggini del processo ordinario: *“alla fine del 2006 erano 51,5 milioni di euro, in due anni sono 81,3 milioni già sborsati, più almeno altri 36,6 milioni dovuti, ma non pagati”*<sup>11</sup> (in documenti n. 2 è riportata la tabella dei costi della legge Pinto dal 2002 al 2008).

<sup>9</sup> Cass. Civ. Sez. Unite 26 gennaio 2004, nn. 1338, 1339, 1340 e 1341.

<sup>10</sup> Va ricordato che il meccanismo per determinare l'entità del danno morale è diverso a livello nazionale e a livello europeo. Ai fini dell'equa riparazione prevista dalla legge Pinto il giudice deve tenere in considerazione solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, laddove la Corte europea tende a riconoscere genericamente un ammontare per ogni anno della procedura (e non di ritardo) sia pure temperato dai criteri della complessità dell'affare, del comportamento del ricorrente e di quello dell'autorità nazionale, dell'entità della posta in gioco, del livello di vita del paese.

<sup>11</sup> Così, nella Relazione sull'andamento dell'amministrazione della giustizia nell'anno 2008 – Corte di Cassazione, pag. 28.

Appaiono, quindi, macroscopiche le criticità del rimedio Pinto che, invece di risolvere, come era nelle originali intenzioni, il problema della preoccupante esposizione a Strasburgo in relazione alla sistematica violazione del diritto ad un processo entro un termine ragionevole, rischia di diventare, a sua volta, se non verranno approntati urgenti interventi, una fonte di ulteriori violazioni. Per la Corte di Strasburgo, infatti, una condanna pecuniaria che vede lo Stato soccombente, va eseguita entro i sei mesi dalla sua esecutività, poiché il diritto d'accesso ad un tribunale, previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, sarebbe illusorio se uno Stato permettesse che una decisione giudiziaria obbligatoria restasse ineseguita. Dunque, sarebbe inopportuno, in quanto renderebbe "ineffettivo" il rimedio, costringere un ricorrente ad esperire un'azione esecutiva contro lo Stato per ottenere l'esecuzione di una sentenza a suo favore<sup>12</sup>, non potendo lo Stato neppure trincerarsi dietro "esigenze di cassa" per giustificare il suo ritardo nel pagamento<sup>13</sup>.

### 3.3. L'espulsione degli stranieri

I "temi sensibili" trattati dalla Corte europea, con riferimento ai casi italiani, toccano anche campi particolarmente delicati per l'ordine pubblico e la sicurezza collettiva.

Nel corso del 2008 (esattamente il 28 febbraio), infatti, la Grande Camera della Corte europea ha emesso, nel caso *Saadi c. Italia*<sup>14</sup>, in materia di espulsione di terroristi nel loro paese d'origine, quella che può definirsi una vera e propria "sentenza pilota".

Secondo la sentenza, alcune fonti informative internazionali dimostrerebbero che i cittadini tunisini, sospettati di terrorismo, appartengono ad una categoria sistematicamente esposta ad una pratica di maltrattamenti nel loro Paese di origine; per tali individui, dunque, entra in gioco la protezione offerta dall'articolo 3 della Convenzione, anche se si tratta di persona indesiderabile o pericolosa per la collettività, mentre a nulla rileva l'accentuata minaccia terroristica odierna, atteso che tale protezione offerta dalla Convenzione dei diritti dell'uomo (e da altri testi del Consiglio d'Europa come quello dell'11 luglio 2002 sulla lotta al terrorismo) è assoluta ed incondizionata ed è comunque più ampia rispetto ad altri analoghi strumenti internazionali, come la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati (in particolare articoli 32-33) che, invece, attribuisce rilevanza anche all'eventuale personalità negativa del richiedente asilo. Proprio in quanto le fonti internazionali descrivono una situazione, in Tunisia, che può definirsi preoccupante, desumibile da una pratica corrente di torture e maltrattamenti ai danni di sospetti di terrorismo, la Corte ritiene di vietare agli Stati di espellere questi ultimi.

Il caso *Saadi* è uno dei tanti "casi seriali" i quali, pur non essendo peraltro molto numerosi (ammontano a circa una quindicina), determinano particolare inquietudine: pur trattandosi di individui la cui pericolosità risulta acclarata e riconosciuta dalla stessa Corte europea, lo Stato, al fine di non incorrere nella violazione dei principi convenzionali, verrebbe a trovarsi nell'impossibilità di tutelarsi, essendogli precluso il ricorso allo strumento dell'espulsione dal suo territorio.

<sup>12</sup> *Metaxas c. Grecia* del 27 maggio 2004; *Karahalios c. Grecia* dell'11 dicembre 2003.

<sup>13</sup> *Bourdov c. Russia* del 4 settembre 2002.

<sup>14</sup> Ricorso n. 37201/06 – *Saadi c. Italia*.

Tra le tante possibili strategie che si sono recentemente analizzate, in quanto potenzialmente idonee ad assicurare la salvaguardia degli interessi della collettività senza comportare constatazioni di violazione della Convenzione da parte della Corte europea, appare degna di segnalazione una pronuncia del 30 aprile 2009 del Magistrato di Sorveglianza di Nuoro che, nell'ambito del caso *Drissi*, inerente anch'esso un terrorista tunisino che aveva depositato un ricorso alla Corte europea, ha disposto, previa verifica della sua perdurante pericolosità, la conversione della misura di sicurezza dell'espulsione, non attuabile se non a prezzo di una constatazione di violazione della Corte europea, in quella della casa di lavoro per anni uno (eventualmente prorogabile).

Nel caso *Saadi c. Italia*, Saadi era stato processato in contumacia in Tunisia per reati di stampo terroristico e condannato a 20 anni di carcere. Il Saadi aveva rilevato che in Tunisia avrebbe potuto subire torture ed altri maltrattamenti in dipendenza della condanna subita. Il governo del Regno Unito è intervenuto nel caso, sostenendo che il diritto di una persona ad essere protetta da tale trattamento all'estero dovrebbe essere temperato con la pericolosità dell'individuo per lo Stato che lo allontana. Nel caso *Chahal c. Regno Unito* del 1996, la Corte aveva già respinto tale teoria, ritenendo assoluto il divieto, posto dalla Convenzione europea, di espulsione verso Paesi in cui ci sia rischio di tortura e maltrattamenti. Questa conclusione è stata coerentemente riaffermata dalla Corte in tutti i suoi successivi pronunciamenti.

La sentenza *Saadi* si occupa anche delle c.d. "assicurazioni diplomatiche". La Corte ha opinato per la sostanziale irrilevanza ai fini del decidere di tali assicurazioni, sottolineando "che l'esistenza di leggi nazionali e l'adesione a trattati non sono sufficienti ad assicurare protezione adeguata contro il rischio di maltrattamento". La Corte ha lasciato uno spiraglio in funzione della possibilità che le "assicurazioni diplomatiche" possano essere munite di contenuti tali da consentire di scongiurare il pericolo di torture e maltrattamenti.

### 3.4. Altri casi

Da segnalare anche alcune sentenze vertenti su altre tematiche:

- la sentenza emessa il 21 ottobre 2008, nel caso *Clemeno ed altri c. Italia*<sup>15</sup>, dove la Corte ha constatato la violazione dell'articolo 8 della Convenzione in ragione dell'interruzione prolungata, decisa dal Tribunale dei minori, dei rapporti tra i genitori e la loro figlia dichiarata adottabile;

- la sentenza 17 luglio 2008, nel caso *Sarnelli c. Italia*<sup>16</sup>, con la quale la Corte ha dettato indicazioni precise per il calcolo degli interessi sulle somme attribuite al ricorrente a titolo di risarcimento (nella specie si trattava di espropriazione per la quale era stata corrisposta l'indennità ridotta rispetto al valore di mercato), statuendo che: «42. ...ces intérêts devraient correspondre à l'intérêt légal simple sur le capital progressivement réévalué»; questa pronuncia è da segnalare anche perché la Corte ha liquidato alla parte a titolo di danno una somma inferiore a quella che il *Greffier* della stessa Corte aveva determinato quale proposta di regolamento amichevole (la cui procedura non era stata definita prima della sentenza);

<sup>15</sup> Ricorso n. 19537/03 – *Clemeno ed altri c. Italia*.

<sup>16</sup> Ricorso n. 37637/05 – *Sarnelli c. Italia*.

- anche la sentenza 1° aprile 2008, nel caso *Gigli Costruzioni srl c. Italia*<sup>17</sup>, nel determinare il risarcimento dovuto alla ricorrente per la differenza di indennità di espropriazione non corrisposta dall'amministrazione italiana, ha precisato che gli interessi dovuti *“doivent correspondre à l'intérêt légal simple appliqué sur le capital progressivement réévalué”*; la sentenza ha anche precisato, a proposito dell'imposta del 20% applicata sull'indennità di espropriazione secondo la legislazione nazionale, che *“la Court n'a pas conclu à l'illégalité de l'application de cet impôt en tant que telle mais a pris en compte cet élément dans l'appréciation de la cause”*, smussando così la posizione assunta in precedenti decisioni ove aveva espressamente dichiarato che l'imposta applicata sull'indennità ricevuta dalla parte andava considerata nella quantificazione del danno patito (si veda in proposito la Relazione 2007);

- la sentenza 10 giugno 2008, nel caso *Scoppola c. Italia*<sup>18</sup> che ha condannato l'Italia, in seguito all'accertata violazione dell'articolo 3 della Convenzione, a risarcire il danno subito da un detenuto disabile costretto a soggiorni in strutture carcerarie non adatte ad ospitare persone invalide (il detenuto è attualmente ospite nel penitenziario di Parma che dispone di strutture adeguate per l'accoglienza di persone disabili); così si è espressa la Corte: *«...la continuation de son séjour au pénitencier de Regina Coeli dans les circonstances mentionnées plus haut n'a pu que le placer dans une situation susceptible de susciter, chez lui, des sentiments constants d'angoisse, d'infériorité et d'humiliation suffisamment forts pour constituer un «traitement inhumain ou dégradant», au sens de l'article 3 de la Convention»*.

#### 4. RILEVANTI AFFARI CONTENZIOSI PENDENTI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2008

Solo nel corso dell'anno 2009 hanno avuto soluzione alcuni dei casi più rilevanti della cui pendenza avevamo dato notizia nella precedente Relazione; ne facciamo cenno ora, con riserva di più ampio studio nella Relazione del prossimo anno.

Con la sentenza 20 gennaio 2009, caso *Sud Fondi ed altri c. Italia*<sup>19</sup> la Corte ha dichiarato illegittimamente eseguita la confisca dei terreni abusivamente lottizzati, senza pagamento di corrispettivo, ed ha condannato l'Italia, per violazione degli articoli 7 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1, al pagamento dei danni morali e delle spese, liquidati in euro 40.000,00 per ciascuna parte ricorrente, rinviando a successiva pronuncia la quantificazione dei danni materiali, ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione.

Con la sentenza 24 febbraio 2009, nel caso *C.G.I.L. e Cofferati c. Italia*<sup>20</sup> la Corte ha attribuito ai ricorrenti il risarcimento richiesto per non aver potuto aver accesso al processo in una vicenda di presunte offese ricevute da un parlamentare dopo la negazione dell'autorizzazione a procedere da parte della Camera.

Con la sentenza 28 aprile 2009, nel caso *Savino ed altri c. Italia*<sup>21</sup>, la Corte ha dichiarato la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione a causa dell'assoggettamento delle controversie di lavoro dei dipendenti del Parlamento al giudizio di apposite Commissioni giurisdizionali interne secondo i regolamenti delle Camere (c.d. autodichia).

<sup>17</sup> Ricorso n. 10557/03 – *Gigli Costruzioni s.r.l. c. Italia*.

<sup>18</sup> Ricorso n. 50550/06 – *Scoppola c. Italia*.

<sup>19</sup> Ricorso n. 75909/01 – *Sud Fondi s.r.l. ed altri c. Italia*.

<sup>20</sup> Ricorso n. 2/08 – *CGIL e Cofferati c. Italia*.

<sup>21</sup> Ricorsi nn. 17214/05, 20329/05, 42113/04 – *Savino ed altri c. Italia*.

## 5. TEMI SENSIBILI CHE HANNO INTERESSATO ALTRI PAESI ADERENTI ALLA CONVENZIONE EUROPEA

Tenuto conto del fatto che la giurisprudenza elaborata dalla Corte di Strasburgo arricchisce ogni anno il contenuto dei diritti e delle libertà, peraltro solo lapidariamente enunciati dalla Convenzione, appare utile offrire un sintetico panorama delle decisioni recentemente assunte dalla Corte, nei confronti di altri Paesi, su argomenti spesso oggetto di dibattito nel contesto italiano.

### 5.1. La materia delle intercettazioni

Le investigazioni sulle comunicazioni verbali o telefoniche rappresentano tradizionalmente un tipo di indagini paradigmaticamente invasivo e, dall'altro lato, il diritto alla riservatezza non è più ormai ritenuto un interesse destinato, come in passato, a capitolare di fronte all'interesse all'accertamento giudiziale ed all'esigenza della formazione della prova in seno al processo. Al fine dunque di imbrigliare nelle giuste dimensioni l'interesse all'acquisizione delle prove attraverso tale mezzo, la Corte europea continua a menzionare, nelle sue sentenze, quattro principi fondamentali, mutuati dalla sua giurisprudenza consolidata: a) il principio di legalità, per cui le intercettazioni sono sempre regolate con legge o con atti equiparati che rispondono a determinati requisiti di accessibilità e conoscibilità da parte del cittadino nonché di sufficiente chiarezza e precisione circa l'ampiezza ed i limiti del potere discrezionale dell'autorità nazionale chiamata ad attuare l'ingerenza (cfr. *Liberty ed altri c. Regno Unito* dell'1 luglio 2008); b) il principio di pertinenza, per il quale occorre che la linea o l'ambiente da intercettare sia utilizzato dalla persona indagata o da chi è in contatto con essa (nel sistema italiano il requisito è più ampio, bastando la sussistenza di gravi indizi di reato, dunque non di reità né di contatto con le persone indagate); la pertinenza riguarda peraltro anche l'altro aspetto della necessità di uno stretto nesso tra il materiale raccolto, e da rendere dunque processualmente utilizzabile, con l'oggetto del processo; c) il principio di sussidiarietà, per cui occorre che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile alla prosecuzione delle indagini e che non siano ipotizzabili mezzi investigativi alternativi, ugualmente efficaci; d) il principio di proporzionalità, che stabilisce alcune condizioni minime necessarie per intercettare, spesso determinate dall'entità del reato per cui si procede e dai limiti temporali.

Il principio di proporzionalità, in particolare, implica un'attenzione specifica alle circostanze peculiari di ogni caso concreto, nel senso che tali circostanze specifiche possono sia far ritenere esagerato il ricorso a prove invasive sia inadeguato il non ricorrervi, come ad esempio quando occorre tutelare minori (cfr. sentenza *K. U. c. Finlandia* del 2 dicembre 2008).

A tale nuova visione ha contribuito non solo la Corte europea ma anche l'esperienza di molti sistemi nazionali avanzati, nonché un'altra fonte internazionale (ancora più specifica nella materia *de qua*) costituita dalla Carta di Nizza, solennemente proclamata e firmata il 7 dicembre 2000 ma mai finora inserita nei trattati della Comunità Europea. A parte un innovativo articolo 1 che stabilisce che *“la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”*, la Carta non prevede solo, all'articolo 7, una protezione di tipo statico sul modello dell'articolo 8 della Convenzione europea ma inserisce, all'articolo 8, un inedito *“diritto alla protezione dei dati di carattere personale”*, dunque un ben più pregnante controllo e protezione di tipo dinamico sullo svolgersi continuo dei dati personali sensibili.

Sul giusto temperamento tra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza poi e, in particolare, sulle garanzie che lo Stato dovrebbe apprestare per evitare la divulgazione del materiale custodito nelle cancellerie dei tribunali, la Corte ha in particolare posto in evidenza il danno che la pubblicazione di atti d'indagine può arrecare alla reputazione ed ai diritti delle persone imputate, le quali devono essere considerate innocenti sino all'eventuale condanna, e ciò anche alla luce dell'impatto negativo che tale pubblicazione può dispiegare sui membri della giuria popolare (cfr. sentenza *Tourancheau e July c. Francia* del 24 novembre 2005), purché non si tratti di episodi lontani nel tempo e tali da far ritenere che si verta nell'ambito storico, piuttosto che della cronaca (nella sentenza *Dupuis c. Francia*, del 7 giugno 2007, la Corte europea aveva affermato che costituisce violazione dell'articolo 10 della Convenzione – diritto alla libertà d'espressione – una condanna pecuniaria non lieve irrogata, per rivelazione del segreto istruttorio, agli autori di un libro nel quale si rappresentava uno scandalo politico e si allegavano nel contempo per esteso interi atti processuali coperti da segreto, allorquando intercorre un rilevante periodo di tempo, nella specie circa 10 anni, tra i fatti denunciati e l'uscita del libro, cosicché non può neppure dirsi vulnerato il bene giuridico tutelato dalla segretezza delle indagini).

## 5.2. La materia delle discriminazioni

La Corte europea ha avuto modo di occuparsi più volte, nell'arco del 2008, delle discriminazioni di persone di etnia *rom*. Sia pure con i dovuti "distinguo", dipendenti dalle particolarità dei casi concreti sottoposti al suo esame, la Corte ha ribadito la legittimità, in linea di principio, della creazione di classi separate di insegnamento, purché la selezione degli alunni ad esse destinati ed il percorso di formazione integrativa rispondano a finalità esclusivamente educative ed avvengano in modo non discriminatorio. In sostanza, osserva la Corte, non si può impedire agli Stati di creare classi speciali o scuole distinte destinate ai bambini in difficoltà, purché si tratti di misure di tipo positivo volte a colmare le lacune conoscitive e purché non emerga una sproporzione tra bambini *rom* ed altri bambini nella frequenza di tali scuole, il che sarebbe viceversa un indice di discriminazione indiretta a danno della comunità *rom* (cfr., in materia di articoli 14 e 2 del Protocollo n. 1 della Convenzione, le pronunzie nei casi *Sampanis ed altri c. Grecia* del 5 giugno 2008, *Orsus ed altri c. Croazia* del 17 luglio 2008, *D.H. ed altri c. Repubblica Ceca* del 13 novembre 2007).

## 5.3. La materia dell'immigrazione

Nella sentenza *Saadi c. Regno Unito* del 29 gennaio 2008, la Corte europea ha stabilito quali debbano essere i criteri per stabilire come non arbitraria la detenzione di immigrati clandestini finalizzata al respingimento od all'espulsione; la detenzione deve cioè soddisfare quattro condizioni: a) buona fede; b) scopo di non fare entrare soggetti irregolari; c) luoghi e condizioni di detenzione appropriati; d) durata ragionevole. Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistenti le suddette condizioni, ravvisando solo la violazione del diritto all'informazione sui motivi della detenzione.

Nella sentenza di *Grande Chambre N. v. c. Regno Unito* del 27 maggio 2008, la Corte ha altresì chiarito che, non prevedendo la Convenzione europea alcun diritto d'asilo, sullo Stato non incombe alcun obbligo di curare uno straniero gravemente

malato il quale, con tutta probabilità, rischierebbe un esito fatale in caso di ritorno nel suo Paese, dove rimarrebbe privo delle cure necessarie: la vicenda, trattata sotto il profilo dell'articolo 3 (cioè del divieto di trattamenti inumani), riguardava una donna ugandese malata di Aids, cui era stato rifiutato il riconoscimento del diritto di asilo in Inghilterra e, conseguentemente, la possibilità di ricevere le cure necessarie ad assicurarle una continuazione di vita dignitosa. La sentenza risulta passata con tre voti contrari di altrettanti giudici che hanno redatto poi un'opinione dissenziente nella quale partivano da ciò che essi ritenevano il timore sottostante quella pronuncia e cioè che una sentenza diversa avrebbe di fatto aperto le porte all'immigrazione sanitaria e fatto dell'Europa l'"ospedale" del mondo, col rischio di incidere inevitabilmente sulle risorse erariali; partendo da ciò che ritenevano l'inconfessato motore della sentenza, essi la criticavano evidenziando sia il carattere assoluto, e dunque incondizionato, del diritto alla vita e del diritto di non subire trattamenti inumani sia i dati statistici disponibili che avrebbero, a loro dire, smentito il pericolo di un'immigrazione massiccia dettata da ragioni sanitarie.

Sempre in materia di diritto d'asilo e di Regolamento di Dublino (che determina quale sia il Paese ad avere la competenza sull'esame della domanda d'asilo), va segnalata la decisione di irricevibilità emessa nel caso *K.R.S. c. Regno Unito* del 2 dicembre 2008 la quale ratifica la decisione delle autorità inglesi di espellere verso la Grecia, quale paese di provenienza, un richiedente asilo di nazionalità iraniana.

ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI  
DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA

PAGINA BIANCA

### III. ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA

#### 1. MISURE DI CARATTERE GENERALE

##### 1.1. Novità normative

###### 1.1.1. L'azione di rivalsa

Per ovviare ai dubbi sorti sull'azione di rivalsa da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti degli Enti locali e degli altri soggetti responsabili delle violazioni sanzionate con decisioni della Corte di Strasburgo, regolata dall'articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005 n. 11 (introdotto dalla legge finanziaria 2007, su cui si veda la Relazione 2007), dubbi che concernevano la possibilità di azionare la rivalsa anche per le somme spese in regolamenti amichevoli, l'articolo 42-ter della legge 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione del d.l. 30/12/2008, n. 207, ha interpretato autenticamente il citato articolo 16-bis "nel senso che la rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per le definizioni delle controversie presso la Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con sentenza di radiazione o cancellazione dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848" (in documenti n. 3).

La novella normativa è di grande rilievo perché consente al Governo di perseguire la strada del regolamento amichevole al fine di risolvere contenziosi pendenti prima di una probabile sentenza di condanna, senza perdere peraltro la possibilità di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili delle violazioni, con l'effetto di coinvolgerne maggiormente le responsabilità nella gestione del contenzioso anche sotto il profilo istruttorio.

Per vero, l'atteggiamento dei soggetti cui sono direttamente riconducibili le attività che hanno causato il contenzioso portato all'esame della Corte europea non è sempre collaborativo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella gestione degli strumenti offerti dalla Convenzione per definire amichevolmente la causa: al comportamento dell'ANAS che nel procedimento *Pecar e Pertot*<sup>1</sup>, prendendo atto della costante giurisprudenza sfavorevole della Corte europea in materia di illecita privazione della proprietà e in conformità ai principi resi nelle citate sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 della Corte Costituzionale, ha rinunciato al recupero della somma corrispondente alla quota parte del valore venale del bene espropriato, riconosciuto in appello sulla base dei criteri riduttivi dell'articolo 5-bis della legge n. 359/1992, si contrappone la posizione dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria che, nella causa *Cento c. Italia*<sup>2</sup>, tuttora pendente dinanzi alla Corte, di fronte al rischio di una pronuncia di condanna e all'opportunità di definire la controversia con regolamento amichevole, ha manifestato la propria indisponibilità a rinunciare alle pretese azionate in sede nazionale per la restituzione della differenza pagata alla parte ricorrente, quale somma concorrente a determinare il valore reale del terreno. Il Comune di Roma, invece, ha assicurato la propria disponibilità per l'elaborazione

<sup>1</sup> Ricorso n. 316/05 – *Pecar e Pertot c. Italia*.

<sup>2</sup> Ricorso n. 30851/06 – *Cento c. Italia*; decisione di cancellazione della causa dal ruolo del 24 marzo 2009.

di una proposta di regolamento nella causa *Immobiliare Podere Trieste*<sup>3</sup>, allo scopo di evitare la pronuncia sulla questione relativa all'equa soddisfazione, avendo già accertato la Corte europea la sussistenza della violazione.

Nel corso dell'anno 2008 non sono state esercitate azioni di rivalsa da parte del Governo.

### 1.1.2. Il processo civile e penale

Il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2008, n. 125, ha introdotto modifiche al codice di procedura penale, prevedendo, in particolare, la trattazione prioritaria degli affari più gravi e la modifica: - del *rito direttissimo*, con obbligo di presentare l'imputato in udienza entro trenta giorni dall'arresto; - del *giudizio abbreviato*, con la sua obbligatorietà in particolari casi; - del *giudizio immediato*, con la possibilità di utilizzo in ogni momento se la persona è in stato di detenzione provvisoria; - del *patteggiamento*, abolito in fase di appello.

Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto modifiche destinate a ridurre i tempi delle procedure giudiziarie, prevedendo, in particolare, la cancellazione automatica dal ruolo delle cause civili dopo la mancata comparizione a due udienze senza la necessità di un espresso provvedimento del giudice, la notifica generalizzata per via elettronica degli atti e delle comunicazioni alle parti, l'obbligo del giudice per le cause di lavoro di leggere in udienza non solo il dispositivo ma anche la motivazione della sentenza.

Dopo un articolato *iter* parlamentare, è stata di recente promulgata la legge 18 giugno 2009, n. 69<sup>4</sup>, che ha modificato alcuni profili del processo civile con gli articoli da 45 a 52 (in documenti n. 4), con finalità di snellimento dell'attività giudiziaria (ricordiamo le norme in materia di acquisizione delle prove, il *filtro* di ammissibilità per i ricorsi in Cassazione, il dimezzamento del termine annuale per il passaggio in giudicato delle sentenze, la regolamentazione di un procedimento sommario di cognizione, la delega al Governo per l'adozione di ulteriori misure di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili, ecc.); questo progetto era stato illustrato alla delegazione del Segretariato del Consiglio d'Europa durante la visita a Roma dell'ottobre 2008 (della quale diremo in prosieguo) ed aveva costituito uno dei motivi del giudizio positivo reso sulle iniziative assunte dal nostro Paese per risolvere il problema della eccessiva durata delle procedure giudiziarie.

### 1.1.3. Il processo amministrativo

Notevoli progressi sono stati conseguiti, nel settore della giustizia amministrativa, sotto il profilo della riduzione della durata del processo amministrativo e dell'abbattimento dell'arretrato.

Come riferisce il Segretariato generale della giustizia amministrativa, dall'anno 2000 la situazione del plesso Consiglio di Stato – Tribunali amministrativi regionali registra un *trend* positivo nel rapporto tra numero dei ricorsi decisi e numero dei ricorsi introitati, con un saldo attivo che erode progressivamente l'arretrato.

<sup>3</sup> Ricorso n. 19041/04 – *Immobiliare Podere Trieste c. Italia*.

<sup>4</sup> Pubblicata nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009.

Tale risultato è la conseguenza degli effetti della importante riforma del 2000 (legge 21 luglio 2000, n. 205) che ha introdotto una serie di misure acceleratorie del processo con una contrazione significativa della durata dello stesso. In particolare, il tempo medio di durata di ciascun grado si attesta a 16/18 mesi con la possibilità di esaurire entrambi i gradi del giudizio amministrativo in circa tre anni<sup>5</sup>.

Un'ulteriore spinta per la riduzione dei tempi della giustizia amministrativa si avrà con l'attuazione della delega per il riassetto del processo amministrativo, contenuta nella citata legge n. 69 del 2009 (articolo 44, in documenti n. 4).

L'importante riforma delineata dalla legge appena approvata, è intesa ad assicurare la snellezza, la concentrazione e l'effettività della tutela anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, promuovendo il ricorso a procedure informatiche e telematiche.

Incisive misure sono state introdotte, inoltre, per l'abbattimento dell'arretrato, che, allo stato, costituisce il reale problema della Giustizia amministrativa.

Anche su questo specifico aspetto è intervenuta la legge appena citata con una specifica disposizione finanziaria intesa a garantire la copertura delle spese occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo (articolo 44, comma 6).

Con l'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in documenti n. 5), è stato, inoltre, previsto un mezzo straordinario per avviare a perenzione i ricorsi presentati da oltre 5 anni, ove il ricorrente personalmente non dichiara di avere ancora interesse alla decisione. Dall'applicazione di questa misura si attende una perenzione di 240.000 ricorsi pendenti in I grado e di 3.000 appelli pendenti dinanzi al Consiglio di Stato. Effetti riduttivi dell'arretrato si attendono anche dall'applicazione della disposizione, parimenti contenuta nel citato articolo, che consente al Presidente del Consiglio di Stato di trasformare, dal 1° gennaio 2009, la III Sezione consultiva del Consiglio di Stato in Sezione giurisdizionale, con un aumento di 1/3 del numero dei magistrati che giudicheranno in appello.

Ulteriori benefici sotto il profilo in esame sono assicurati dall'introduzione nel processo amministrativo di un nuovo sistema informativo (N.S.I.G.A.), già operativo presso i Tribunali di minore dimensione ed in corso di estensione al T.A.R. per la Campania – Napoli e al T.A.R. per il Lazio – Roma, che consente di rilevare automaticamente l'estinzione, per inattività delle parti, di un processo pendente. Ciò ha comportato, già nel primo semestre del 2008, la perenzione biennale di un buon numero di processi.

## 1.2. Progetti di riforma

Con il disegno di legge A.S. 1440, attualmente all'esame, in sede referente, presso la competente commissione Giustizia, sono apportati ulteriori modifiche alla disciplina del processo (al fine della sua accelerazione) ed alla c.d. legge Pinto (in documenti n. 6).

Il capo VI del disegno di legge introduce rilevanti modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in particolare:

<sup>5</sup> Precisa, peraltro, il Segretariato della giustizia amministrativa che il tempo medio indicato è la risultante di un processo "a due velocità", esistendo processi, in particolare quelli più importanti, soggetti a rito c.d. abbreviato, che si definiscono in tempi ancor più ridotti, e processi per i quali i tempi sono dilatati.

- subordinando la proposizione del ricorso ad un'istanza di sollecitazione nei giudizi civili, penali e amministrativi che si protraggono oltre il termine ragionevole di cui all'articolo 6 della Convenzione e prevedendo una corsia preferenziale per il processo in seguito alla presentazione di tale istanza e la possibilità di motivare sinteticamente la emananda sentenza;

- prevedendo in via generale i periodi da considerarsi eccedenti rispetto alla durata ragionevole del processo, per ogni grado, con esclusione della considerazione dei periodi conseguenti ai rinvii richiesti o consentiti dalla parte;

- strutturando il primo grado come giudizio non contenzioso, da introdurre personalmente e senza spese dinanzi alla Presidenza della Corte d'appello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

- prevedendo la fissazione annuale dei limiti minimi e massimi di indennizzo;

- prefissando rigorosamente i tempi di svolgimento del procedimento e introducendo disincentivi per evitare iniziative pretestuose.

L'urgenza di tale riforma, già sollecitata da più voci e raccomandata anche dalla Risoluzione (in documenti n. 7) adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nella sua 1051<sup>ma</sup> riunione (17-19 marzo 2009) – della quale più diffusamente si parlerà nel capitolo IV, paragrafo 1 – dovrebbe portare ad una rapida approvazione del disegno di legge, così da razionalizzare e limitare il contenzioso interno prodotto dalle lungaggini processuali e favorirne la definizione in una sede processuale non giudiziale, nel contempo prevenendo e ridimensionando anche il contenzioso dinanzi alla Corte di Strasburgo, con un risparmio notevole di spesa e di mezzi.

Il detto disegno di legge prevede anche la modifica degli articoli 630, 631, 633 e 634 del codice di procedura penale per la disciplina della revisione delle sentenze nei casi di condanna dello Stato italiano per la violazione dei principi del giusto processo (sulla problematica si veda la Relazione 2007, IV, 4.2).

Lo stesso disegno di legge n. 1440 dispone, a modifica dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

## 2. I RISARCIMENTI

Gli importi liquidati dalla Corte nell'anno 2008, a titolo di equa soddisfazione, ammontano complessivamente ad euro 9.737.000, di cui 8.400.000,00 circa per i danni materiali, 349.000,00 a titolo di danni morali e 213.000,00 circa per spese di giustizia.


Per l'anno 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro, ha dato esecuzione a 80 sentenze, di cui 39 pronunce relative al 2007 e 31 del 2008, per un importo complessivo di euro 4.268.921,36, comprensivo degli oneri derivanti dal pagamento di regolamenti amichevoli relativi a 3 proposte formalizzate nel 2007 ed ammontanti ad € 358.000,00 (figura 12).

Ulteriori 38 sentenze pronunciate nel 2008 sono state liquidate entro il 1° semestre del 2009 ed altre 4, sempre relative al 2008, sono in attesa di pagamento. Per 7 sentenze di accertamento di violazione nel merito non vi è stata, peraltro, condanna all'equa soddisfazione o al pagamento delle spese di giudizio.

Va segnalato che la questione dei pagamenti dell'equa soddisfazione ha rappresentato uno degli elementi di criticità per quanto attiene alla attività di informazione circa i provvedimenti adottati dall'Italia in sede di esecuzione delle pronunce

RISARCIMENTI EFFETTUATI DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE –  
CONFRONTO ANNI 2007-2008

Figura 12



Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Elaborazioni Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi – Ufficio Contenzioso

della Corte europea dei diritti dell'uomo, emersi nell'ambito dell'incontro svoltosi a Roma il 21 ottobre 2008 con la Delegazione del Segretariato del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

All'epoca, risultavano, infatti, ancora pendenti dinanzi al Comitato dei Ministri affari in relazione ai quali l'Amministrazione italiana aveva portato a compimento ogni attività di esecuzione, ivi compresi i pagamenti delle somme portate in sentenza.

Questi affari afferivano anche a periodi anteriori al 2007 e quindi precedenti all'accentramento in capo al Ministero dell'economia e delle finanze della competenza ad effettuare le liquidazioni ed i pagamenti delle somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte.

Allo scopo di sanare il grave deficit informativo riscontrato, si è quindi provveduto a trasmettere alla competente struttura del Comitato dei Ministri i dati e le informazioni mancanti, corredati delle copie dei mandati di pagamento delle singole sentenze o dei riferimenti relativi a detti mandati, ovvero della notifica dell'avvenuto accredito delle somme spettanti.

L'attività di informazione al Comitato dei Ministri circa lo stato di esecuzione delle sentenze dell'anno 2008 risulta, oggi, completamente soddisfatta.

### 3. I REGOLAMENTI AMICHEVOLI

Il periodo successivo all'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2006, n. 12, e all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 2007, è stato caratterizzato da una serie di iniziative volte a verificare la possibilità della definizione extragiudiziaria delle controversie nelle forme del regolamento amichevole o dell'offerta unilaterale, finalizzate alla radiazione delle cause dal ruolo, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione.

Come già segnalato nella Relazione 2007, la definizione transattiva della causa è vista con favore dalla Corte di Strasburgo, con particolare riferimento alle cd. controversie seriali, ove il ricorso al regolamento amichevole (ovvero all'offerta unilaterale) costituisce un efficace strumento di snellimento del carico dei ricorsi pendenti (che, per l'intervenuto accordo, vengono radiati dal ruolo).

Nel corso dell'anno 2008, in tutti i casi nei quali non è stato possibile concludere con la parte un regolamento amichevole, la Corte ha confermato il suo orientamento costante di liquidare un danno materiale pari alla differenza tra valore venale del bene e indennizzo liquidato secondo i parametri riduttivi dell'articolo 5-bis della legge n. 359/92: si vedano, fra gli altri, i ricorsi *Cignoli ed altri c. Italia* (ove, ad una proposta di regolamento suggerita dal *Greffier* e pari a € 190.000,00, ha fatto seguito, con sentenza 9 dicembre 2008, un condanna al pagamento di € 267.000,00 per danni materiali, oltre danni morali per € 5.000,00 e spese,) e *Serrilli c. Italia* (ove, ad una proposta di € 120.000,00, ha fatto seguito una condanna a € 200.000,00, oltre danni morali e spese).

Laddove, invece, è stato possibile definire la procedura di regolamento amichevole prima della pronunzia della Corte, le somme corrisposte alla parte ricorrente sono risultate di gran lunga inferiori sia alle pretese di quest'ultima che alle somme che verosimilmente sarebbero state liquidate in una eventuale sentenza di condanna: si vedano i casi *Morea*<sup>6</sup> (proposta di regolamento amichevole suggerita dal *Greffier* pari a € 500.000,00, offerta di regolamento amichevole del Governo di € 250.000,00, accettata dalla Corte con sentenza di radiazione dal ruolo del 29 aprile 2008), *Perrella*<sup>7</sup> (richiesta di parte ricorrente pari a € 25.939,75, offerta di regolamento amichevole del Governo di € 8.000,00, accettata dalla Corte con sentenza del 27 marzo 2008), *Gianazza*<sup>8</sup> (richiesta di parte ricorrente pari a € 495.534,47, proposta di regolamento amichevole suggerita dal *Greffier* pari a € 400.000,00, offerta di regolamento amichevole del Governo di € 355.000,00, accettata dalla Corte con sentenza del 14 gennaio 2008).

Come evidenzia la figura 13, nel triennio 2006-2008 le proposte di accordo presentate alla Corte europea dal Governo italiano o dalla controparte, o dal *Greffier* di Strasburgo si sono formalizzate in complessive 34 offerte di regolamento amichevole.

Il grafico riporta l'ammontare dei regolamenti amichevoli presentati nei rispettivi anni. Nell'anno 2007 emerge una concentrazione più alta di proposte, dovuta all'impulso dato all'attività dopo l'adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio, che ha consentito di realizzare gli interventi di natura deflattiva più urgenti, nel quadro delle misure tendenti a ridurre il numero delle sentenze di condanna a carico del nostro Paese.

I vantaggi, per il Governo, derivanti dalla composizione amichevole delle controversie sono evidenti, sia sotto il profilo dell'immagine dello Stato, per il minor numero di sentenze di condanna inflitte, sia sotto il profilo economico, per la minore spesa, rispetto ai risarcimenti che la Corte normalmente liquida in sede di condanna all'equa soddisfazione.

È impegno, quindi, della Presidenza del Consiglio dei Ministri intensificare il più possibile il ricorso allo strumento del regolamento amichevole, auspicandone l'utilizzo, fin dallo stadio iniziale del procedimento, soprattutto nelle fattispecie "seriali" ove già la Corte europea ha espresso il suo orientamento, quali quelle in materia di ecces-

<sup>6</sup> Ricorso n. 69269/01 – *Morea c. Italia*.

<sup>7</sup> Ricorso n. 15348/03 – *Perrella c. Italia*.

<sup>8</sup> Ricorso n. 69878/01 – *Gianazza c. Italia*.


siva durata dei processi e di ritardo nel versamento delle somme liquidate dalle Corti d'Appello in esito all'esperimento del ricorso ex legge n. 89/2001 (cd. Pinto su Pinto): l'eventuale accordo che intervenga tra le parti nella fase immediatamente successiva alla comunicazione dei ricorsi, comportando la radiazione della causa dal ruolo, con decisione assunta prima della pronuncia di ricevibilità dei ricorsi stessi, non sarebbe sottoposto, a differenza di un regolamento amichevole eventualmente stipulato in una fase successiva, al controllo del Comitato dei Ministri ai fini dell'esecuzione. Con la conseguenza che i nuovi casi non incrementerebbero il numero dei quelli per i quali l'Italia è sotto osservazione ai fini dell'adozione di misure generali o individuali.

La chiusura transattiva della vertenza aperta dinanzi alla Corte di Strasburgo potrebbe rivelarsi utile anche per consentire allo Stato di portare a termine l'iter di approvazione di testi normativi di riforma della materia oggetto del contenzioso, in adesione alla posizione assunta dalla Corte delle sue pronunzie (come nel caso della riforma della citata legge n. 89/2001, su cui in dettaglio al precedente paragrafo 1.2) o per fare applicazione di novelle normative non altrimenti applicabili al caso in discussione per la definizione delle procedure giudiziarie in sede nazionale (come per la materia degli espropri, con i nuovi criteri di liquidazione dell'indennità secondo i nuovi articoli 37, comma 1, e 55, comma 1, del testo unico sulle espropriazioni, su cui in dettaglio nel capitolo II, paragrafi 2.1.2 e 3.1).

Ovviamente, la chiusura della causa con il regolamento amichevole è auspicabile anche per quelle vertenze più complesse nelle quali non è in discussione solo il pagamento di somme ma (anche o soltanto) l'assunzione di iniziative di altro contenuto, quali l'adozione di provvedimenti autorizzativi o la revoca di atti amministrativi o la restituzione di beni o il ripristino di uno stato di fatto o di diritto, secondo le proposte che può formulare l'amministrazione prima di una decisione della Corte o secondo le indicazioni di quest'ultima dopo una sentenza di accertamento della violazione (come, ad esempio, nel caso *Sud Fondi ed altre c. Italia*, dopo la citata sentenza sull'an del 20 gennaio 2009).

#### REGOLAMENTI AMICHEVOLI IN MATERIA ESPROPRIATIVA RELATIVI AL TRIENNIO 2006-2008

Figura 13



Fonte: Elaborazioni Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi – Ufficio Contenzioso

PAGINA BIANCA